

ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI

VERBALE N. 13 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 10 GIUGNO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno **dieci** del mese di **giugno**, alle ore 14,00, in Trapani, nei locali dell'Ordine al piano terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani. Sono presenti i Consiglieri: Avv. Galluffo Vito – **Presidente**, Avv. Orlando Maria – **Segretario**, Avv. Guitta Michele, Avv. Marabete Giuseppe, Avv. Perniciaro Vincenzo e Avv. Pugliese Carlo.

Risultano assenti i Consiglieri Avv. Adamo Brigida, Avv. Amoroso Domenico, Avv. Castiglione Giacomina, Avv. Ciaravino Salvatore e Avv. Vulpitta Giulio.

Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione e constatata la presenza dei consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta consiliare per la trattazione del seguente ordine del giorno:

- 1) Richieste di parere di congruità sui compensi professionali;
- 2) Patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili;
- 3) Iscrizione Albo Avvocati per trasferimento;
- 4) Cancellazione Albo Avvocati;
- 5) Cancellazione Registro Praticanti Avvocati;
- 6) Compiuta pratica;
- 7) Pratica forense;
- 8) Esposti e segnalazioni;
- 9) Formazione professionale continua;
- 10) Pagamenti ai fornitori;
- 11) Approvazione preventivi;
- 12) Accesso agli atti;
- 13) Richieste contributi.
- 14) Comparizione iscritti morosi contributo 2020.

Prima di procedere all'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dà atto dell'avvenuto deposito del verbale della precedente adunanza, che viene dato per letto ed approvato.

§ Si passa, quindi, all'esame del primo punto all'ordine del giorno (RICHIESTE DI PARERE DI CONGRUITÀ SUI COMPENSI PROFESSIONALI) ed il Consigliere Segretario sottopone all'esame del

Consiglio le proposte di delibere avanzate dai Consiglieri delegati in ordine alle istanze di liquidazione di compensi professionali presentate dagli iscritti.

A) Con riferimento all'istanza N. 1444/2020 di prot. del 19/04/2021 – F13 P N. 4/2021 presentata dall'Avv. ===== per la liquidazione dei compensi in relazione alle prestazioni svolte quale difensore d'ufficio della =====, il Responsabile del procedimento, Avv. Giulio Vulpitta, esprime parere favorevole all'accoglimento integrale della richiesta di compensi, così come formulata dell'Avv. =====, atteso che, sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni.

Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato.

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. ===== (Prot. N. 1444/2021 del 19/04/2021 – F13 P N. 4/2021) - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità per il recupero dei crediti professionali, ai sensi dell'art. 32 disp. att. al c.p.p., per le prestazioni svolte quale difensore d'ufficio della =====, nel procedimento penale n. ===== R.G. celebrato avanti il Tribunale di Trapani in composizione monocratica e definito con sentenza n. ===== Reg. Sent. del 19.04.2016.

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Sentito il Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Giulio Vulpitta;

Ritenuto che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55);

Ritenuto che, avuto riguardo alla natura del procedimento, alle questioni giuridiche trattate, al grado dell'autorità adita, all'opera prestata, all'esito ottenuto, stimasi congrua la liquidazione del compenso per un importo pari ad € =====, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014;

ad unanimità,

D E L I B E R A

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. ===== del compenso complessivo di € =====, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

B) Con riferimento all'istanza N. 1540/2020 di prot. del 28/04/2021 **F.13 P N. 5/2021** presentata dall'Avv. ===== per la liquidazione dei compensi in relazione alle prestazioni svolte quale difensore d'ufficio della =====, il Responsabile del procedimento, Avv. Amoroso Domenico, riferisce sull'attività istruttoria espletata, all'esito della quale, in data 27.05.2021, sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta, così come formulata dall'iscritto rideterminando, con l'applicazione dei valori medi, il totale dei compensi in euro =====, oltre spese generali ed accessori di legge, rispetto all'originaria domanda di € =====, oltre spese generali ed accessori di legge.

L'Avv. =====, ricevuta la comunicazione dei motivi ostativi, ha rinunciato alla formulazione di osservazioni scritte, accettando la proposta di liquidazione formulata dal Consigliere delegato.

Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato.

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. ===== (Prot. N. 1540/2021 del 28/04/2021 – F13 P N. 5/2021) - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità per il recupero dei crediti professionali, ai sensi dell'art. 32 disp. att. al c.p.p., per le prestazioni svolte quale difensore d'ufficio della =====, nel procedimento penale n. ===== R.G. celebrato avanti il Tribunale di Trapani in composizione monocratica e definito con sentenza n. ===== Reg. Sent. del 20.12.2017 e in grado di appello nel procedimento penale N===== R.G. celebrato avanti la Corte di Appello di Palermo – terza sezione penale e definito con sentenza n. ===== Reg. Sent. del 12.10.2020.

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Ritenuto che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sono stati formulati motivi ostativi all'accoglimento integrale della richiesta di compensi avanzata dall'iscritto;

Dato atto che l'Avv. =====, avuta notizia della proposta di liquidazione, non ha presentato controdeduzioni ai motivi ostativi comunicati, accettando la proposta formulata;

Ritenuto che, avuto riguardo alla natura dei procedimenti, alle questioni giuridiche trattate, al grado delle autorità adite, all'opera prestata, all'esito ottenuto, stimasi congrua la liquidazione di un compenso complessivo pari ad € =====, in applicazione dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014 vigente all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni;

Su proposta del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Domenico Amoroso, ad unanimità,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. ===== del compenso complessivo di € =====, così determinato.

===== omissis =====

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

C) Con riferimento all'istanza N. 1594/2021 di prot. del 30/04/2021 – F13 P N. 6/2021 presentata dall'Avv. ===== per la liquidazione dei compensi in relazione alle prestazioni svolte quale difensore d'ufficio del Sig. =====, il Responsabile del procedimento, Avv. Giacomina Castiglione, esprime parere favorevole all'accoglimento integrale della richiesta di compensi, così come formulata dall'Avv. =====, atteso che, sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni.

Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato.

Il Consiglio, vista l'istanza dell'Avv. ===== (Prot. N. 1594/2021 del 30/04/2021 – F13 P N. 6/2021) - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità per il

recupero dei crediti professionali, ai sensi dell'art. 32 disp. att. al c.p.p., per le prestazioni svolte quale difensore d'ufficio del =====, nel procedimento penale n. ===== di R.G. celebrato avanti il Giudice di Pace di Alcamo e definito con sentenza n. ===== Reg. Sent. del 19.03.2019.

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Sentito il Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Giacomina Castiglione;

Ritenuto che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55);

Ritenuto che, avuto riguardo alla natura del procedimento, alle questioni giuridiche trattate, al grado dell'autorità adita, all'opera prestata, all'esito ottenuto, stimasi congrua la liquidazione del compenso per un importo pari ad € =====, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014;

ad unanimità,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. ===== del compenso complessivo di € =====, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

§ In relazione al secondo punto dell'ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE), il Consigliere Segretario sottopone al Consiglio le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate attraverso il sistema GPT, che hanno ottenuto parere favorevole all'ammissione, così come prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.R. 30/5/2002, N. 115. Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata; accertata l'ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.,R. n° 115/2002; ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all'art. 76 del D.P.,R. n° 115/2002 e

successive mod. ed integr., previste per l'ammissione al beneficio, fatta salva la verifica dell'Ufficio Finanziario competente circa l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dai richiedenti, ai sensi dell'art.127 del richiamato decreto n°115/2002; rilevata la non manifesta infondatezza delle pretese che gli istanti intendono far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nelle istanze e della documentazione prodotta; ritenuto che i difensori nominati risultano iscritti nell'elenco degli avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello Stato (ex art. 81 del D.P.,R. 115/2002, novellato dall'art. 2 L. 24/02/2005, n. 25), all'unanimità, delibera di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato i soggetti che hanno presentato le istanze contrassegnate dai numeri di cui al seguente elenco: N. 410/2021 G.P. ; N. 422/2021 G.P.; N. 474/2021 G.P. ; N. 490/2021 G.P. ; N. 506/2021 G.P. ; N. 521/2021 G.P. ; N. 538/2021 G.P. ; N. 563/2021 G.P. ; N. 569/2021 G.P. ; N. 570/2021 G.P. ; N. 577/2021 G.P. ; N. 592/2021 G.P.; N. 593/2021 G.P. ; N. 594/2021 G.P. ; N. 595/2021 G.P. ; N. 596/2021 G.P. ; N. 598/2021 G.P.; N. 599/2021 G.P.; N. 600/2021 G.P.; N. 601/2021 G.P.; N. 603/2021 G.P.; N. 604/2021 G.P.; N. 605/2021 G.P.; N. 607/2021 G.P.; N. 608/2021 G.P.; N. 609/2021 G.P.; N. 611/2021 G.P.; N. 612/2021 G.P.; N. 613/2021 G.P.; N. 614/2021 G.P.; N. 615/2021 G.P.; N. 616/2021 G.P.; N. 623/2021 G.P.; come da separati provvedimenti firmati digitalmente, disponibili sulla piattaforma telematica GPT, che ne assicura la conservazione digitale a norma di legge oltre che la consegna tramite PEC ai difensori nominati, ai competenti uffici giudiziari e finanziari.

§ In relazione al terzo punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI PER TRASFERIMENTO), il Consigliere Segretario ripropone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 18/05/2021 dall'Avv. **Pasquale Guarnotta**, nato a Erice (Trapani) il 22/09/1980, volta ad ottenere l'iscrizione per trasferimento dall'Albo degli Avvocati tenuto dall'Ordine Forense di Barcellona Pozzo di Gotto a quello tenuto da quest'Ordine.

Riferisce, in proposito, che la documentazione che accompagna l'istanza è completa e che nulla osta alla concessione della richiesta iscrizione.

Il Consiglio:

- presa conoscenza della predetta istanza, corredata dai documenti di rito;
- visto il nulla-osta al predetto trasferimento rilasciato con delibera del 25/03/2021 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto ed allegato in atti;
- viste le certificazioni rilasciate in data 18/05/2021 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto attestanti tanto l'iscrizione, a far data dal 09.02.2021, dell'Avv. **Pasquale Guarnotta**

nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato nei processi civili quanto il regolare assolvimento da parte del medesimo degli obblighi formativi sino all'anno 2020;

- vista la dichiarazione ex art. 7 della Legge 31/12/2012, n. 247, attestante il domicilio professionale del richiedente in Trapani;
 - esaminate le certificazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ed eseguiti i previsti controlli sulla veridicità delle autocertificazioni attraverso l'acquisizione d'ufficio delle informazioni presso le amministrazioni competenti;
 - visto l'art. 15, co. 2, Legge 31/12/2012, n. 247;
 - ritenuto che, come richiesto, può disporsi l'iscrizione per trasferimento dell'Avv. Pasquale Guarnotta, giusta l'art.1, comma 2, della Legge 4 marzo 1991, n. 67 (Modifiche al R.D.L. 27/11/1933, n. 1578 convertito, con modificazioni, nella L. 22/01/1934, n. 36);
 - udita la relazione del Consigliere Segretario;
- ad unanimità,

DELIBERA

di iscrivere l'Avv. **Pasquale Guarnotta**, nato a Erice (Trapani) il 22/09/1980, nell'Albo degli Avvocati di Trapani con l'anzianità di provenienza (13 giugno 2016).

Manda al Consigliere Segretario di comunicare l'odierna delibera al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto.

§ ===== omissis =====

§ In relazione al quarto punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario introduce l'argomento riguardante la procedura di cancellazione d'ufficio dall'Albo professionale avviata nei confronti dell'Avv. =====, a norma dell'art. 17, comma 9°, lett. e) della Legge 247/2012, in esecuzione della delibera del Consiglio del 22 aprile 2021.

Riferisce che il procedimento de quo trae origine dalla richiesta presentata in data 19/02/2021 dall'Avv. ===== al fine di ottenere una pronuncia del Consiglio sull'eventuale sussistenza di un'ipotesi di incompatibilità tra l'iscrizione all'Albo e l'incarico di collaboratore amministrativo professionale dallo stesso assunto presso ===== con contratto di lavoro autonomo, sottoscritto e registrato in data 9 febbraio 2021.

Come accertato dall'esame del contratto prodotto dal richiedente, il rapporto di lavoro in questione non presenta i parametri distintivi della subordinazione, si svolge nelle forme del lavoro autonomo e avrà

efficacia dal 16.02.2021 al 30.06.2021, con possibilità di una eventuale proroga in ragione del perdurare dello stato di emergenza Covid.

Quindi, una volta esclusi i profili della subordinazione, atteso che il dipendente avvocato opera all'interno della struttura amministrativo-burocratica dell'Ente, con piena autonomia lavorativa e senza vincolo di subordinazione, ciò che assume rilievo, ai fini della sussistenza dell'incompatibilità con l'iscrizione all'Albo, è l'oggetto e la natura della prestazione di lavoro autonomo che l'avvocato svolge. Nello specifico, oggetto del contratto sono le mansioni di collaboratore amministrativo che sono svolte presso =====; questa tipologia di attività lavorativa presenta caratteristiche che si pongono in rigido contrasto con l'art. 18, comma 1 lett. a), della Legge n. 247/12, che ha espressamente prescritto l'incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta "continuativamente o professionalmente", escludendo solo quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale. La tassatività delle eccezioni previste dalla norma, non lascia alcun margine di interpretazione.

Il Consiglio, alla luce delle risultanze emerse, con delibera del 25 febbraio 2021, ha provveduto, quindi, alla formale contestazione all'Avv. =====, ai sensi della normativa professionale vigente, della intervenuta condizione di incompatibilità con l'esercizio della professione forense e, quindi, con il mantenimento dell'iscrizione all'Albo, quale diretta conseguenza del contratto sottoscritto il 9 febbraio 2021 con =====.

L'Avv. =====, informato delle determinazioni del Consiglio con pec datata 05/03/2021 e con successiva pec in data 15/04/2021, contenente invito a provvedere entro 5 giorni alla regolarizzazione della propria posizione, non forniva alcun riscontro né depositando domanda di cancellazione dall'Albo professionale né dando prova della avvenuta cessazione della causa di incompatibilità.

Per tali ragioni, il Consiglio avviava nei confronti dell'Avv. ===== la procedura di cancellazione d'ufficio per incompatibilità dall'Albo professionale.

L'Avv. =====, con nota n. 1569 di Prot del 29/04/2021 trasmessagli tramite posta elettronica certificata, riceveva specifica contestazione del motivo per il quale il Consiglio avviava nei suoi confronti la procedura di cancellazione, con invito a presentare proprie osservazioni.

Allo stesso tempo, poiché l'Avv. ===== risultava moroso nel pagamento dei contributi di iscrizione all'Albo per gli anni 2020 e 2021, si provvedeva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 comma 6 della Legge 31/12/2012, n. 247, alla sua convocazione per l'odierna seduta, tramite pec n. 1721 di Prot del 12/05/2021 .

L'Avv. ===== non ha inteso fornire alcun riscontro ad alcuna comunicazione del Consiglio.

A questo punto il Consigliere Segretario, terminata l'esposizione dei fatti, alla luce delle risultanze istruttorie e soprattutto delle rigorose norme di legge, che disciplinano i casi di cancellazione dall'albo professionale, invita i consiglieri a pronunciarsi sulla cancellazione dall'Albo professionale dell'Avv. =====.

Il Consiglio:

Esaminato il fascicolo personale dell'Avv. =====;

Ritenuto che l'Avv. ===== è stato iscritto al n. 771 dell'Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 20/09/2011 e visto della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo in data 03/10/2011;

Ritenuto che l'Avv. ===== non risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione all'Albo per gli anni 2020 e 2021;

Esaminati gli atti e in particolare il contratto sottoscritto il 9 febbraio 2021 =====;

Dato atto che l'Avv. ===== ha assunto un incarico di collaboratore amministrativo professionale presso ===== con contratto di lavoro autonomo, sottoscritto e registrato in data 9 febbraio 2021.

Ritenuto che, come accertato dall'esame del contratto prodotto dall'Avv. =====, il rapporto di lavoro non presenta i parametri distintivi della subordinazione, atteso che il dipendente avvocato opera all'interno della struttura amministrativo-burocratica =====, con piena autonomia lavorativa e senza vincolo di subordinazione;

Ritenuto che, nonostante le mansioni di collaboratore amministrativo siano espletate dall'Avv. ===== con modalità rinvenibili in un rapporto di lavoro autonomo, esse tuttavia presentano connotazioni che si pongono in rigido contrasto con l'art. 18, comma 1 lett. a), della Legge n. 247/12, che tassativamente individua le attività di lavoro autonomo compatibili con l'esercizio della professione di avvocato, ovvero quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale;

Ritenuto pertanto che le mansioni di collaboratore amministrativo sono certamente da ritenersi incompatibili con il mantenimento dell'iscrizione all'Albo e per quanto sopra ritenuto deve necessariamente concludersi che, nell'ipotesi in trattazione, viene in rilievo la mancanza in capo all'Avv. ===== dei requisiti necessari per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo,

Richiamato l'art. 18 comma 1 lett. a) della Legge professionale forense (Legge n. 247/2021);

Ritenuto che sono state applicate le normative vigenti in materia di cancellazione dall'Albo e, a tal fine, si è provveduto a notificare all'iscritto il preavviso di cancellazione di cui all'art. 17 comma 12 della legge 31/12/2012, n. 247, invitandolo a depositare memorie e documenti;

Per tutto quanto sopra dedotto e ritenuto, il Consiglio, dopo approfondita valutazione delle risultanze istruttorie,

DELIBERA

la cancellazione d'ufficio dall'Albo degli Avvocati dell'Avv. =====, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 17 comma 9 lett. a) e comma 1 lett. e) del medesimo articolo della Legge n. 247/2012.

Per quanto concerne il mancato pagamento dei contributi annuali d'iscrizione all'Albo per gli anni 2020 e 2021, il Consiglio dà atto che per il 2020 si procederà a norma dell'art. 29 comma 6 della legge professionale (L. 247/2012), riservandosi, tuttavia, ogni iniziativa per il recupero delle somme dovute a titolo di contributi di iscrizione sia per il 2020 che per il 2021 anche con la riscossione mediante iscrizione a ruolo a mezzo di cartella esattoriale.

Dispone la notificazione mediante PEC della presente delibera al domicilio digitale dell'Avv.===== ([CNF, sentenza 31 dicembre 2018, n. 232](#)).

Avverte l'interessato che, ai sensi dell'art. 17 comma 14 della Legge 247/2012, ha facoltà di proporre ricorso al C.N.F entro 60 giorni dalla notificazione della presente deliberazione.

Manda alla segretaria per le comunicazioni di rito.

§ Sempre in relazione al quarto punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 3/6/2021 dall'Avv. **Patti Marzia**, nata a Erice (TP) il 12/12/1990, volta ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 3 giugno 2021.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che l'Avv. Patti Marzia è stata iscritta al N. 1048 dell'Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 28/01/2021;

Ritenuto che nei confronti dell'Avv. Patti Marzia non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che la stessa risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione all'Albo sino all'anno 2021;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione dell'Avv. **Patti Marzia**, nata a Erice (TP) il 12/12/1990, dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 3 giugno 2021.

Avverte l'Avv. Patti Marzia che la cancellazione dall'Albo professionale, oggi deliberata, non fa venir meno l'obbligo nei confronti della Cassa Forense dell'invio del Modello 5/2022 per l'anno 2021, nonché del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ In relazione al quinto punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI A DOMANDA), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 3.6.2021 dalla Dott.ssa **Errera Ester**, nata a Erice il 08/01/1992, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la Dott.ssa **Errera Ester** è stata iscritta al n. 2883 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 24/10/2019; Ritenuto che nei confronti della stessa non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che la Dott.ssa **Errera Ester** è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro sino all'anno 2021; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione della Dott.ssa **Errera Ester**, nata a Erice il 08/01/1992, dal Registro dei Praticanti Avvocati. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ In relazione al sesto punto posto all'O.d.G. (COMPIUTA PRATICA), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 25/05/2021 dalla Dott.ssa **Bonura Rita Francesca**, nata a Palermo il 23/06/1995, iscritta al N. 2886 del Registro dei Praticanti Avvocati con

anzianità 08/11/2019, la quale, avendo concluso il prescritto periodo di tirocinio forense, chiede il rilascio del certificato di compimento della pratica.

Il Consiglio, letta l'istanza ed esaminato il libretto di pratica forense, Visto l'art. 45 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; udita la relazione favorevole del Consigliere Segretario, ritenuto che sono state adempiute tutte le prescrizioni in ordine alla pratica forense per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, all'unanimità, delibera di autorizzare il rilascio del certificato di compiuta pratica alla Dott.ssa **Bonura Rita Francesca**, nata a Palermo il 23/06/1995.

§ In relazione al settimo punto posto all'O.d.G. (PRATICA FORENSE), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 26/05/2021 con la quale la Dott.ssa =====, nata ad Erice (TP) il 23/10/1994, iscritta al N. 2957 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 22/04/2021, ammessa ad espletare il tirocinio forense presso lo studio legale dell'Avv. Franco Manzo, ha richiesto l'autorizzazione ad integrare la pratica professionale con la frequenza dello studio dell'Avv. Adragna Giuseppe a decorrere dal 26/05/2021. Il Consiglio prende atto ed autorizza la prosecuzione della pratica nei termini richiesti.

§ Passando all'esame dell'ottavo punto posto all'O.d.G. (ESPOSTI E SEGNALAZIONI), il Consigliere Segretario comunica che il Sig. =====, con nota del 26/5/2021, ha presentato un esposto nei confronti dell'Avv. =====. Il Consiglio dispone l'iscrizione dell'esposto nei confronti dall'Avv. ===== al **N. 21/2021 F 12 del R. G. Esp. E**, a norma dell'art. 11 del Reg. n.2 del 21/02/2014 del Consiglio Nazionale Forense, trasmette per competenza gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo, dandone notizia all'iscritto.

§ In relazione al nono punto dell'ordine del giorno (FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le istanze presentate dagli iscritti che intendono ricorrere alla compensazione dei crediti formativi per sanare eventuali irregolarità formative relative al periodo formativo precedente ovvero per adempiere agli obblighi formativi del periodo successivo in forza della delibera n. 168 del 20 marzo 2020 con la quale il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito che i crediti formativi acquisiti dagli iscritti nell'anno solare 2020 potranno essere compensabili, per quantità e per materie, ove in esubero rispetto ai 5 C.F. richiesti per

il 2020, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio 2017/2019, se concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo (2021/2023).

1) L'Avv. =====, con istanza del 29.12.2020, ha richiesto la compensazione di n. 16 crediti formativi maturati in eccedenza nel corso del 2020, rispetto ai 5 C.F. richiesti per quell'anno, ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo relativamente al triennio 2017/2019. Il Consiglio, letta l'istanza l'Avv. =====, autorizza la compensazione dei crediti.

2) L'Avv. =====, con istanza del 29.12.2020, ha richiesto la compensazione di n. 32 crediti formativi maturati in eccedenza nel corso del 2020, rispetto ai 5 C.F. richiesti per quell'anno, ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo relativamente al triennio 2017/2019. Il Consiglio, letta l'istanza l'Avv. =====, autorizza la compensazione dei crediti.

3) L'Avv. =====, con istanza del 30.12.2020, ha richiesto la compensazione di n. 17 crediti formativi maturati in eccedenza nel corso del 2020, rispetto ai 5 C.F. richiesti per quell'anno, ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo relativamente al triennio 2018/2020. Il Consiglio, letta l'istanza l'Avv. =====, autorizza la compensazione dei crediti.

4) L'Avv. =====, con istanza del 12.01.2021, ha richiesto la compensazione di n. 24 crediti formativi maturati in eccedenza nel corso del 2020, rispetto ai 5 C.F. richiesti per quell'anno, ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo relativamente al triennio 2017/2019. Il Consiglio, letta l'istanza l'Avv. =====, autorizza la compensazione dei crediti.

5) L'Avv. =====, con istanza del 15.01.2021, ha richiesto la compensazione di n. 28 crediti formativi maturati in eccedenza nel corso del 2020, rispetto ai 5 C.F. richiesti per quell'anno, ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo relativamente al triennio 2017/2019. Il Consiglio, letta l'istanza l'Avv. =====, autorizza la compensazione dei crediti.

6) L'Avv. =====, con istanza del 15.01.2021, ha richiesto la compensazione di n. 32 crediti formativi maturati in eccedenza nel corso del 2020, rispetto ai 5 C.F. richiesti per quell'anno, ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo relativamente al triennio 2017/2019 e all'anno 2021. Il Consiglio, letta l'istanza l'Avv. =====, autorizza la compensazione dei crediti.

7) L'Avv. =====, con istanza del 05.02.2021, ha richiesto la compensazione di n. 4 crediti formativi maturati in eccedenza nel corso del 2020, rispetto ai 5 C.F. richiesti per quell'anno, ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo relativamente al triennio 2017/2019. Il Consiglio, letta l'istanza l'Avv. =====, autorizza la compensazione dei crediti.

8) La Prat. Avv. =====, con istanza del 04.03.2021, ha richiesto la compensazione di n. 3 crediti formativi maturati in eccedenza nel corso del 2020, rispetto ai 5 C.F. richiesti per quell'anno, ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo relativamente all'anno 2021. Il Consiglio, letta l'istanza della Prat. Avv. =====, autorizza la compensazione dei crediti.

§ Sempre in relazione al nono punto dell'ordine del giorno (FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA - ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza datata 01.06.2021 della Camera Civile di Trapani, volta ad ottenere l'accreditamento del webinar dal titolo "L'eredità digitale" in programma lunedì 21 giugno 2021 alle ore 15.30. Al contempo, la Camera Civile ha richiesto al Consiglio di valutare la possibilità di concedere un contributo economico per le spese organizzative dell'evento.

Il Consiglio delibera l'accreditamento dell'evento formativo con il riconoscimento di n. 3 crediti formativi, determinati secondo i criteri stabiliti dal Regolamento CNF. Inoltre, il Consiglio delibera di patrocinare l'evento con la concessione in favore della Camera Civile di Trapani di un contributo economico fino ad euro 350,00, che sarà erogato previa presentazione di rendicontazione delle spese.

§ Sempre in relazione al nono punto dell'ordine del giorno (FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA - RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le istanze di riconoscimento dei crediti formativi presentate dagli iscritti di seguito indicati:

L'Avv. =====, con istanza del 22/05/2021, ha richiesto, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del C.N.F. per la formazione professionale continua obbligatoria, il riconoscimento dei crediti formativi per l'espletata attività di relatore nel webinar ===== (evento accreditato con n. 2 C.F.). Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 3 C.F. di cui n. 1 per l'attività di relatore oltre ai n. 2 C.F. stabiliti per la partecipazione.

- L'Avv. =====, con istanza del 31/05/2021, ha richiesto il riconoscimento dei crediti formativi per la partecipazione al seminario web su piattaforma zoom, tenutosi il 30/04/2021 e organizzato dall'Università di Trento, dal titolo "Di che cosa si parla nel diritto amministrativo" (durata 3 ore). Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 2 C.F..

- L'Avv. =====, con istanza del 31/05/2021, ha richiesto il riconoscimento dei crediti formativi per la partecipazione al seminario web su piattaforma zoom, tenutosi il 30/04/2021 e organizzato

dall'Università di Trento, dal titolo "Di che cosa si parla nel diritto amministrativo" (durata 3 ore). Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 2 C.F..

§ In relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (PAGAMENTI AI FORNITORI):

- Aruba Business, con nota del 2.6.2021, ha reso noto che il prossimo 5.07.2021 andranno in scadenza i servizi (Host power e dominio) collegati al sito web www.ordineavvocati.trapani.it comunicando che il prezzo per il rinnovo annuale che è pari ad € 140,30 iva inclusa. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete, nella qualità di R.P.C.T., delibera di autorizzare il pagamento in favore della Aruba Business dell'importo imponibile pari ad € 150,00, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad € 25,30, relativa alla fattura che sarà emessa successivamente, verrà versata direttamente all'Erario secondo le modalità di legge.

§ In relazione all'undicesimo punto posto all'O.d.G. (APPROVAZIONE PREVENTIVI):

- Neatek Software, con nota del 01.06.2021, ha trasmesso preventivo per il servizio di elaborazione dati ai fini della generazione delle comunicazioni, da effettuare mediante il software messo a disposizione da Agenzia Entrate, all'anagrafe tributaria delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi, registri ed elenchi tenuti dagli ordini professionali, enti ed uffici preposti, a norma dell'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 605. Il costo del servizio è pari ad € 188,00 oltre iva. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete, nella qualità di R.P.C.T., delibera di approvare il preventivo di spesa e di incaricare a tal uopo la ditta Neatek Software per il servizio di elaborazione dati ai fini delle comunicazioni all'anagrafe tributaria per il corrispettivo di € 188,00 (centottantotto/00) iva esclusa, come da preventivo pervenuto, autorizzando, fin d'ora, il Tesoriere all'emissione del relativo mandato di pagamento con rimessa diretta alla presentazione della relativa fattura elettronica.

§ In relazione al dodicesimo punto dell'ordine del giorno (ACCESSO AGLI ATTI), il Consigliere Segretario comunica che l'Avv. =====, con pec del 7.6.2021, con specifico riferimento al procedimento di liquidazione dei compensi professionali nei confronti del Sig. ===== (N. 433/2021 di Prot. – F13 C N. 2/2021), ha avanzato formale richiesta di accesso agli atti in relazione alla memoria depositata il 10.05.2021 dal Sig. ===== e ad ogni altro documento posto a

corredo della memoria stessa, ciò in quanto portatore di interesse legittimo ad apprendere i contenuti degli atti e di ogni argomentazione spesa dalla controparte. Il Consiglio, esaminata l'istanza dell'Avv. =====, delibera di comunicare al Sig. ===== la ricezione della richiesta di accesso e di invitarlo, a norma dell'art. 3 del D.P.R. n. 184/2006, a presentare, nella qualità di controinteressato, eventuali osservazioni, anche per via telematica, alla richiesta di accesso dell'Avv. =====.

§ In relazione al tredicesimo punto dell'ordine del giorno (RICHIESTE CONTRIBUTI), il Consigliere Segretario comunica che l'Avv. Giovanni Rizzo, nella qualità di Presidente dell'Associazione Italiana Avvocati Tennisti, con nota del 08.06.2021, ha reso noto che dal 23 al 30 agosto 2021 si disputerà a Trapani sui campi del Circolo Tennis la 44° edizione del campionato Italiano AIAT, che vedrà come coordinatore del Comitato organizzatore l'Avv. Nicola Magaddino. Al contempo, ha avanzato richiesta per la concessione del patrocinio dell'Ordine e per l'erogazione di un congruo contributo per sostenere le spese della manifestazione. Il Consiglio, stante l'assenza del Consigliere Tesoriere, rinvia la trattazione del punto ad una prossima seduta.

§ Si passa quindi all'esame dell'ultimo punto dell'o.d.g. riguardante la posizione degli iscritti che non hanno ancora provveduto al versamento del contributo annuale di iscrizione all'Albo e/o Registro per l'anno 2020.

Il Consigliere Segretario riferisce che il Consigliere Tesoriere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29° della Legge 31/12/2012, n. 247, ha provveduto alla convocazione - a mezzo pec - per la seduta odierna degli iscritti agli Albi e/o Registri professionali che non risultavano in regola con il versamento del contributo di iscrizione per l'anno 2020: ===== **OMISSIS**=====

Alla data odierna hanno provveduto al pagamento del contributo 2020 gli Avv.ti ===== **OMISSIS**=====.

Residuano pertanto le posizioni dei seguenti iscritti: ===== **OMISSIS**===== nei confronti dei quali il Consiglio dovrà necessariamente adottare i provvedimenti previsti dalla legge professionale per il mancato versamento del contributo di iscrizione dovuto all'Ordine per l'anno 2020.

1) Con riferimento all'audizione dell'Avv. =====, il Consigliere Avv. Carlo Pugliese dichiara preliminarmente di astenersi e si allontana dall'aula consiliare.

Alle ore 14,30, l'Avv. =====, pur regolarmente convocata, non è comparsa né ha comunicato al Consiglio eventuali impedimenti.

Il Presidente Avv. Vito Galluffo, ritenuto che, per effetto dell'astensione del Consigliere Avv. Carlo Pugliese, viene meno il numero legale per la legittimità della seduta, rinvia ogni decisione alla prossima riunione del Consiglio.

2) Alle ore 14,30 l'Avv. =====, pur regolarmente convocato, non è comparso né ha comunicato al Consiglio eventuali impedimenti. Il Consiglio, visto l'art. 29 comma 6 della legge professionale (L. 247/2012), visto il regolamento n. 3 del C.N.F. del 22/11/2013, recante "Norme per la riscossione dei contributi" in vigore dal 10/12/2013, ritenuto che l'Avv. ===== non ha provveduto al versamento del contributo di iscrizione relativo all'anno 2020 e delle sanzioni accessorie, senza che sia stata offerta alcuna giustificazione,

Dispone

la sospensione a tempo indeterminato dell'Avv. =====, dall'esercizio della professione forense per il mancato versamento nei termini stabiliti del contributo di iscrizione all'Albo relativo all'anno 2020 (art. 29, comma 6 Legge 31/12/2012, n. 247).

La sospensione sarà operante dalla data dell'avvenuta notifica e fino a quando l'iscritto non dimostri di aver pagato le somme dovute

Il Consiglio dispone, altresì, che, nell'ipotesi in cui la morosità dovesse persistere nonostante il provvedimento di sospensione oggi adottato, si procederà alla riscossione delle somme dovute dall'Avv. ===== per il mancato pagamento del contributo 2020, mediante iscrizione a ruolo a mezzo di cartella esattoriale.

Dispone la notifica del presente provvedimento all'Avv. ===== e dà mandato al Consigliere Segretario per le comunicazioni a tutti i Consigli dell'Ordine degli Avvocati della Repubblica ed alle autorità giudiziarie del Distretto della Corte di Appello di Palermo.

3) Alle ore 14,30 l'Avv. =====, pur regolarmente convocata, non è comparsa né ha comunicato al Consiglio eventuale impedimento.

Il Consiglio, visto l'art. 29 comma 6 della legge professionale (L. 247/2012), visto il regolamento n. 3 del C.N.F. del 22/11/2013, recante "Norme per la riscossione dei contributi" in vigore dal 10/12/2013, ritenuto che l'Avv. ===== non ha provveduto al versamento del contributo di iscrizione relativo all'anno 2020 e delle sanzioni accessorie, senza che sia stata offerta alcuna giustificazione,

Dispone

la sospensione a tempo indeterminato dell'Avv. =====, dall'esercizio della professione forense

per il mancato versamento nei termini stabiliti del contributo di iscrizione all'Albo relativo all'anno 2020 (art. 29, comma 6 Legge 31/12/2012, n. 247).

La sospensione sarà operante dalla data dell'avvenuta notifica e fino a quando l'iscritto non dimostri di aver pagato le somme dovute.

Il Consiglio dispone, altresì, che, nell'ipotesi in cui la morosità dovesse persistere nonostante il provvedimento di sospensione oggi adottato, si procederà alla riscossione delle somme dovute dall'Avv. ===== per il mancato pagamento del contributo 2020, mediante iscrizione a ruolo a mezzo di cartella esattoriale.

Dispone la notifica del presente provvedimento all'Avv. ===== e dà mandato al Consigliere Segretario per le comunicazioni a tutti i Consigli dell'Ordine degli Avvocati della Repubblica ed alle autorità giudiziarie del Distretto della Corte di Appello di Palermo.

Per quanto concerne le posizioni dei Praticanti Avvocati =====, nei confronti dei quali non può trovare applicazione il procedimento di sospensione per morosità in quanto praticanti semplici senza abilitazione al patrocinio, il Consiglio delibera di inoltrare un ultimo sollecito agli interessati con avviso che, nell'ipotesi in cui la morosità non venga sanata, si procederà alla riscossione delle somme dovute a titolo di contributo di iscrizione per l'anno 2020 mediante iscrizione a ruolo a mezzo di cartella esattoriale.

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14,50 e fissa la prossima riunione del Consiglio per il giorno 24 giugno 2021 alle ore 15,00.

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Avv. Maria Orlando

Avv. Vito Galluffo